

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



# *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*

## I. Gli statuti dell'Italia comunale nel XIII secolo e la situazione della Liguria

### 1. Introduzione

In una recente ricostruzione della più antica tradizione manoscritta dei testi statutari italiani lo statuto di Albenga del 1288 è stato compreso tra le testimonianze maggiormente significative del processo di formazione delle normative cittadine<sup>1</sup>. Le ricerche in questione, operate dall'équipe guidata da Keller, « si riferiscono soprattutto al crescente uso della scrittura e del documento scritto nell'amministrazione e nelle procedure giurisdizionali dei comuni lombardi, dove la parola scritta diventò rapidamente uno strumento indispensabile per ordinare ed organizzare la vita politica, giuridica ed economica »<sup>2</sup>. Le fasi di evoluzione di tale processo vedono dall'inizio alla metà del secolo XIII il raggruppamento degli statuti in un libro e la successiva divisione sulla base dei contenuti, mentre un ordinamento realmente sistematico si ha solo nel secolo successivo<sup>3</sup>. Come vedremo, lo statuto ingauno ha certamente attraversato i vari momenti di tale evoluzione e, pertanto, può anch'esso offrire un contributo alla storia della formazione dei testi normativi

---

\* Pubbl. in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV.

<sup>1</sup> J.W. BUSCH, *Einleitung Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices, in Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. KELLER - J.W. BUSCH, München 1991 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64), p. 5.

<sup>2</sup> ID., *Nuove ricerche sui più vecchi statuti lombardi*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno, Albenga 12-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico archeologica della Liguria occidentale, XXV), p. 288. Si veda anche, più in generale, il volume *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. KELLER - K. GRUBMUELLER - N. STAUBACH, München 1993 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65).

<sup>3</sup> J.W.BUSCH, *Einleitung* cit., p. 5 e sgg.

comunali, ma la sua reale dimensione nella storia giuridica italiana del Medioevo deve essere valutata sotto prospettive molteplici, rapportandola all'ambiente locale in cui esso si forma; alla sua collocazione in un contesto politico-geografico che, in questo torno di tempo, tende a proporsi come stato regionale; ad una più generale valutazione della produzione statutaria del XIII secolo nella storia italiana ed europea. La comparazione deve poi allargarsi agli statuti posteriori della stessa città e cogliere, ove presente, l'eco che la normativa duecentesca ha tramandato ai secoli successivi.

## 2. *Il XIII secolo e la nascita dei libri statutorum*

Nel XIII secolo la voce *statutum* passa a identificare non solo i singoli *capitula*, ma il loro complesso, cioè il *Liber statutorum*, nettamente distinto dagli altri libri comunali<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925, pp. 504-505, Un ottimo strumento di approccio alle fonti è *l'Appendice*, aggiornata al 1991 e comprendente edizioni di testi e bibliografia statutaria, inserita al fondo dell'articolo di M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno, Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-285. Per un elenco di testi pubblicati successivamente si veda V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata della codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, Roma 1997, pp. 619-635. Dello stesso Ascheri sono da ricordare il saggio *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», LXIX (1985), pp. 95-106, e, sempre dello stesso, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, I-VI (A-R), a cura di C. CHELAZZI, Roma-Firenze 1943-1963; VII (S), a cura di G. PIERANGELI e S. BULGARELLI, Firenze 1990, V, pp. 145-194. Un approccio di grande interesse ai testi statutari è quello proposto da Hagen Keller e dal Gruppo di studio da lui organizzato: si veda, ad esempio, *Pragmatische Schriftlichkeit und Statutencodices* cit.; alla bibliografia statutaria posteriore al volume di Ascheri si possono aggiungere i seguenti contributi: *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991, con un importante articolo di D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica altomedievale*, pp. 61-75; *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio 20-21 marzo 1989, Roma 1991 (Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, Ferentino); interessanti le considerazioni svolte da S. CAPRIOLI, pp. 313-322. Riflessioni generali sul fenomeno statutario in G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderni, 30), pp. 7-45, mentre sulla organizzazione territoriale si

Tale processo è una delle conseguenze dei cambiamenti politici in corso nella situazione generale italiana ed europea che hanno indotto conseguenze anche nel più limitato contesto ligure<sup>5</sup>.

Nei rapporti politici tra l'Impero e i comuni la metà del XIII secolo e la morte di Federico II sono momenti cruciali: mentre nella fase precedente, infatti, vi sono stati interventi dell'Impero nell'ordinamento comunale, nella seconda non vi è che una semplice sovranità nominale dell'impero sui comuni, che hanno ormai potere normativo e autonomia politica<sup>6</sup>. I comuni tendono a liberarsi progressivamente, oltre che dai condizionamenti politici e militari, anche dalle interferenze giuridiche che la precedente situazione di fattiva presenza imperiale ha contribuito a creare. La legislazione diventa elemento centrale nella dinamica della vita comunale, referenza e garanzia di legalità e di certezza sia nei rapporti interni che in quelli con altre città o con i poteri tradizionali. In essa confluiscono gli esiti di accordi tra le fazioni; i privilegi strappati all'Impero e alla Chiesa, a vescovi e feudatari; i patti con altre comunità. La frequenza dei mutamenti nei rapporti politici e sociali è la ragione dei continui aggiornamenti normativi, e le modalità concrete con cui essi vengono operati spiegano le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione filologicamente corretta dei testi statutari<sup>7</sup>.

Le prime raccolte normative sono, infatti, il risultato di un progressivo affastellamento di materiali, non sempre omogenei, senza alcun ordine che non sia la cronologia delle aggiunte successive. Inoltre la variabilità delle contingenze politiche, unita alla crescente complessità di una vita sociale ed economica che, quasi ovunque nell'Italia cittadina, registra mutamenti radicali, induce presto ad interventi razionalizzanti: se, da una parte, si vuole

---

vedano, da ultimo, i saggi contenuti in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII e XIV*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderni, 37); oltre al sempre fondamentale M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; per un inquadramento generale all'interno della storia giuridica medievale si vedano, da ultimo, gli intelligenti spunti presenti nell'opera di M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, specialmente i capp. VI e VII.

<sup>5</sup> Il riferimento classico rimane G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-75).

<sup>6</sup> G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1960, pp. 47-48.

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

conservare la memoria della propria tradizione giuridica, dall'altra, si confida di poterla utilizzare come confine politico e come base pattizia per le intromissioni esterne in futuro.

Il risultato, al quale i giuristi offrono spesso la propria competenza, è un'opera di riordinamento che, in un primo momento, è essenzialmente attinente alla redistribuzione per materia delle norme ritenute ancora valide e maggiormente funzionali alla operatività dell'ordinamento, anche senza la pretesa di completezza e di esaustività<sup>8</sup>.

Occorre peraltro rilevare che, nel corso del XIII secolo, tali operazioni di razionalizzazione normativa si riscontrano soprattutto nei comuni di grande o media dimensione, nei quali sono presenti i processi di crescita politica o sono avvertiti i timori per la propria indipendenza; accanto a questi casi permangono situazioni di statuti ancora disordinati, con testi accostati l'uno all'altro senza alcuna direttrice sistematica. Per molti di questi non mi pare, però, che sia corretto usare la categoria dell'arretratezza, in quanto i testi, spesso ridotti anche come dimensione, appaiono funzionali a situazioni politiche ed economiche diverse da quelle dei grandi comuni e si mostrano sufficienti a regolamentare la vita di quelle comunità. Può essere, a mio parere<sup>9</sup>, ingannevole una ricostruzione lineare e monodimensionale dell'evolversi del fenomeno statutario, che non tenga conto delle differenti realtà in cui esso si è manifestato e delle sfaccettate testimonianze testuali che ci ha tramandato.

Si può quindi affermare che la situazione politica del XIII secolo, con il ridimensionamento del potere imperiale successivo alla morte di Federico II, ha indotto un moto di riaffermazione delle differenti situazioni di sovranità o di autonomia da parte delle singole comunità, ed un riscontro si ritrova nei testi statutari; a questo movimento politico si affianca il fenomeno della scrittura delle normative comunali, per una esigenza di ordine e di certezza, che interessa comunità di ogni tipo e quindi statuti fra loro differenti per ampiezza e contenuti.

La valutazione comparativa può apportare, da questo punto di vista, interessanti risultati, e, ad esempio, lo statuto di Albenga può essere più correttamente apprezzato se lo si ponga in rapporto alla situazione statutaria ligure del XIII secolo.

---

<sup>8</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione* cit., pp. 535-536.

<sup>9</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

### 3. Le fonti statutarie liguri del XIII secolo

Già il numero e la tipologia delle fonti statutarie liguri del XIII secolo, a noi pervenute, rende molto bene l'idea di un fenomeno estremamente articolato e differenziato. È in fase di completamento l'edizione del "Repertorio degli statuti liguri", e l'esame del materiale censito per il XIII secolo rimanda l'impressione di una notevole varietà documentaria<sup>10</sup>: la utilizzazione della sistematica si nota, ad esempio, nella evoluzione normativa dei comuni più importanti, ma si tratta solo di un aspetto del fenomeno statutario che, nel suo complesso, è molto più articolato<sup>11</sup>.

Anche per la Liguria il secolo XIII è, un passaggio fondamentale in campo politico e normativo. Per Genova, in particolare, l'evoluzione dei

---

<sup>10</sup> Il Repertorio è ormai in fase conclusiva ed è curato da Rodolfo Savelli, che ringrazio per avermi consentito di esaminare le parti già concluse. In Umbria è stato di recente pubblicato, sullo stesso tema, un *Repertorio*, e uno studio specifico su uno statuto della stessa zona è stato condotto da S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantannove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445, mentre ha ripreso le pubblicazioni lo strumento più utile e completo in questo campo, cioè il *Catalogo* cit. (Biblioteca del Senato della Repubblica, VII), con una Introduzione di M. ASCHERI, *Gli statuti* cit., pp. XXXI-XLIX.

<sup>11</sup> Una serie di riferimenti alle compilazioni statutarie del XIII secolo si trovano nei repertori e nelle edizioni già circolanti – a cominciare da G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878); L. FONTANA, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, Torino 1907; G. SFORZA, *Saggio d'una Bibliografia storica della Lunigiana*, in « Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le province modenesi e parmensi », VI-VII (1872, 1874); dal *Catalogo del Senato della Repubblica* cit., dal *Corpus Statutorum Lunigianensium*, I, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979 (Studi e documenti di Lunigiana, V) e sono stati ricontrollati sulle schede del nuovo Repertorio curato da Savelli. Su tale base è possibile fornire un elenco, in ordine cronologico, dei testi più significativi del XIII secolo. *Lumi* (1200); *Sarzana* (1201); *Bolano* (1204); *Villaregia* (1217); *Montebello* (1224); *Bolano* (1227); *Sarzana* (1230); *Ponzanello* (1233); *Sarzanello* (1234 e 1235); *Carrara* (1235); *Nicola ed Ortonovo* (1237); *Albiano* (1266); *Apricale* (1267-1430); *Sarzana* (1269); *Penna* (1272-73); *Cipressa e Terzorio* (1277); *Rivernario* (1281-1462); *Zuccarello* (1281); *Castellaro* (1283); *Albenga Statuti del 1288*; *Mentone* (1290-1230); *Cosio, Mendatica e Montegrosso* (1292, 1322, 1368); id. (1297) in G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia, II, Le norme, parte I, I 'capitula castellanie Cuxii' emendati il 4 febbraio 1297. Studio e testi*, Genova 1987. Per una bibliografia orientativa sui testi statutari liguri e sulle edizioni (non sempre di livello accettabile), pubblicate dopo il 1970, si veda (per ordine alfabetico delle località): *Campo Ligure*; *Carcare*; *Celle*; *Celle* 1414; *Diano*; *La Spezia*; *Lingueglietta*; *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit.; *Millesimo*; *Novi Ligure*; *Oneglia (Statuti di Oneglia e della sua valle*, a cura di G. MOLLE, Imperia 1979; F. BIGA, *La Valle d'Oneglia negli statuti dei Doria ...*, Imperia 1991); *Ovada*; *Porto Maurizio*; *Rossiglione*; *Sanremo*; *Savona*; *Taggia*; *Triora*; *Vessalico*.

rapporti con Federico II risulta decisiva per le sorti della città e del suo dominio sul territorio regionale<sup>12</sup>.

Le comunità liguri mostrano solo tardi, verso la fine del secolo, i riflessi della presenza politica e dell'influenza normativa della città dominante, mentre appaiono poco permeabili alle contingenze internazionali.

Esistono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza dei singoli comuni, ma la ricchezza della fonte statutaria si apprezza proprio per la presenza di queste diversità. Nel secolo XIII il materiale superstite ammonta ad una cinquantina di testi, di produzione interna, come statuti e brevi, e intercittadina, come patti e convenzioni. Un esame della consistenza e della complessità dei testi mostra una grande varietà che sembra corrispondere alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse.

Schematizzando possiamo individuare tre zone in cui è possibile tentare, per la sopravvivenza di specifiche testimonianze normative, un primo approccio esemplificativo abbastanza generale: Genova, la Lunigiana e l'estremo ponente ligure.

Per Genova, in realtà, non è pervenuto alcun testo statutario completo del secolo XIII, ma una tradizione, molto ben testimoniata, ricorda l'esistenza di un riordinamento che precorre quasi tutte le altre esperienze italiane di costruzione sistematica del materiale normativo cittadino e di collaborazione tra comuni e grandi giuristi di scuola. Come ricorda l'annalista Bartolomeo Scriba, nel 1229

« celebrato consilio ... iuxta formam capituli de emendatoribus eligendis, fuit de voluntate consilii quod dictus dominus Iacobus de Balduino solus esse deberet emendator; qui capitula emendavit, et ipsa per libros distinxit ».

Un grande maestro bolognese, quindi, per un'impresa di intervento sul materiale statutario precedente per dare allo stesso ordine e sistema. Sulla base di una serie di confronti operati diversi anni fa, soprattutto con la successiva redazione del 1304, mi sembra di poter ancor oggi riaffermare che la ripartizione del materiale normativo in quattro libri rappresenta, per la prima metà del XIII secolo, uno stadio di elaborazione abbastanza avanzato e pone soprattutto in rilievo le caratteristiche del modello sistematico genovese: la presenza di un primo libro dedicato a materie ritenute di pubblico

---

<sup>12</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

interesse, l'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale e la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente, con normativa e giurisdizione autonoma, la categoria degli operatori economici dediti al commercio<sup>13</sup>.

A questa situazione di notevole avanzamento tecnico fa riscontro in Lunigiana, nella estrema parte orientale della Liguria, una serie di testimonianze che ci portano in un mondo completamente diverso. Siamo in una zona che fa parte dell'antico dominio dei vescovi di Luni e le piccole comunità locali devono far convivere l'obbedienza al presule lunense con la volontà di autoregolamentazione. L'esempio più antico e caratteristico della suddetta situazione politica è il testo, del 1200, di una normativa imposta dal centro. Il vescovo Gualterio, in una *publica curia* tenuta presso Carrara, dichiara di voler dare « omnibus hominibus nostre iurisdictioni subiectis ... certas consuetudines » e pone per iscritto alcune norme che ritiene evidentemente fondamentali per la vita delle comunità a lui sottoposte. Punisce il reato di tradimento; fissa i compensi di giudici e notai; colpisce i debitori insolventi e, soprattutto, richiama due interessanti punti di diritto di famiglia: la misura dell'antefatto, cioè la controdote, dovuto dal marito, che non può essere superiore ad un terzo della dote, e il divieto di seconde nozze *tempore luctus*<sup>14</sup>. È interessante notare come, in un breve del 1204, di Bolano, località situata sempre nel dominio vescovile, i giuramenti dei consoli mostrino ben altre preoccupazioni; essi si limitano a richiamare la misura delle pene e delle composizioni pecuniarie per i reati che maggiormente allarmano la comunità: ferite, percosse, rapine, danni alle cose ma soprattutto omicidi, incendi e tradimento del *castrum*<sup>15</sup>.

Il caso più rilevante per la stessa zona è certo quello del comune di Sarzana, che si propone come il centro economicamente e politicamente più importante. Ci è rimasto un testo del 1269, emendato dagli statutori e confermato dal vescovo di Luni che, pur lungo e complesso, rimane nella logica di un accumulo di norme nel quale è quasi impossibile ritrovare qualsiasi intento sistematico. Oltre alla commistione di norme di varia natura, brevi, delibere assembleari e testi di

---

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un 'corpus' degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società* cit., p. 28.

<sup>14</sup> *Luni*, pp. 25-26.

<sup>15</sup> *Bolano*, pp. 41-42.

emendatori, sembra soprattutto emergere l'attenzione ai rapporti attinenti ad una ordinata vita della comunità, spesso normativamente inquadrata nei suoi aspetti più particolareggiati e non generali: magistrati, assemblee, organi di controllo, notai, giudici sono inquadrati nei loro rapporti con la comunità, ma mancano previsioni che si possano ritenere normali in una legislazione civile, penale e processuale, come la regolamentazione specifica del diritto di famiglia o dei contratti, alcune importanti figure di reato e le relative pene, una soddisfacente guida ai processi. Rimane la sensazione, anche in carenza della specifica previsione di una gerarchia di fonti, che, in questa prima fase della vita statutaria, la comunità regoli gli aspetti più urgenti e contingenti della legalità cittadina, ben sapendo – e la protezione vescovile deve essere, da questo punto di vista, una garanzia – che esiste una tradizione giuridica comune a cui è sempre possibile ricorrere<sup>16</sup>. Uno statuto più completo, complesso e sistematico è una conquista che le comunità più importanti pretendono ed ottengono, come simbolo di prestigio, ma non è sempre il segno di una maggiore autonomia. La riprova di quanto detto si può trovare, per la stessa comunità di Sarzana, nel successivo statuto del 1330. Il comune è cresciuto in ricchezza e in importanza, ma è passato dal dominio dei vescovi di Luni a quello di Pisa che invia propri giuristi a far parte della commissione di emendatori. Lo statuto è diviso in tre parti: il primo libro di 95 rubriche regola la vita pubblica della comunità e le sue magistrature, molto prendendo dai precedenti testi del 1269; il secondo libro, di 73 rubriche, è di diritto criminale, mentre il terzo, di 57 rubriche, tratta del diritto civile e di quello processuale. Anche in questo caso la normativa non è certo completa, ma esiste la previsione di surrogazione: il magistrato

« teneatur in civilibus et criminalibus statuta dicte terre servare, et his deficientibus reformationes dicti communis debeat observare, et de hiis de quibus statuta vel decreta non loquerentur sequi debeat brevia Pisarum communis, et his deficientibus ius commune »<sup>17</sup>.

È certo aumentata la qualità tecnica del testo statutario, forse a scapito di alcune specificità locali. Mi ha colpito, ad esempio, che nel passaggio tra i due statuti si sia persa, in quello posteriore del 1330, la composizione delle commissioni degli estimatori dei patrimoni a fini fiscali: è scomparsa, infatti, la previsione di una commissione formata da tre membri per quartiere « unum de divitibus, alterum de pauperibus et reliquum de medianis », con una suddivisione cetuale

---

<sup>16</sup> *Sarzana* (1269), pp. 127-178.

<sup>17</sup> *Sarzana* (1330), p. 21.

singolare, almeno nella terminologia<sup>18</sup>. Si va ormai verso una omogeneità normativa che ha fatto ritenere che sia possibile parlare di identità e di un modello lombardo-toscano di statuto<sup>19</sup>.

Anche la zona del ponente ligure presenta, nella seconda metà del XIII secolo, una serie di testi interessanti sia per le loro concordanze che per le diversità. Esistono differenze di situazione giuridica per i singoli territori ma le caratteristiche socio-economiche delle comunità rurali finiscono per dare ad una serie di statuti caratteristiche di omogeneità formale e sostanziale.

Il primo esempio è rappresentato dalle norme, del 1277, di Terzorio e Cipressa, località sottoposte alla signoria ecclesiastica, costituite da un breve testo, concesso dall'abate genovese di Santo Stefano, con i contenuti tipici di una legislazione rurale: la caratteristica più interessante è che, per i reati più gravi, si mantiene una riserva di intervento giudiziale da parte del concedente<sup>20</sup>. Non molto difforni nei contenuti gli statuti di Penna del 1272-73 e di Castellaro del 1283, anche se cambia l'autorità concedente, rispettivamente il conte di Ventimiglia e la repubblica di Genova<sup>21</sup>. Un inizio di elaborazione si ritrova negli statuti concessi dal feudatario a Mentone nel 1290, con l'indicazione della intitolazione dei capitoli<sup>22</sup>, mentre questa stessa caratteristica, unita ad una maggiore lunghezza e ricchezza di norme si ritrova ad Apricale nel 1267 e a Cosio nel 1297<sup>23</sup>.

Diversa è la situazione dello statuto di Albenga, sede vescovile e città che divide con Savona il primato nella riviera occidentale: la redazione a noi pervenuta è datata 1288 (pubblicata in questo volume, e su di essa ci soffermeremo analiticamente nelle pagine seguenti), ma, al pari di tutte le analoghe raccolte coeve, presenta i segni di interventi razionalizzanti che lasciano chiaramente sopravvivere tracce di più antiche normative<sup>24</sup>. Il modello sistematico adottato è una tripartizione abbastanza comune che prevede un

---

<sup>18</sup> *Sarzana* (1269), p. 162, e *Sarzana* (1331), p. 42.

<sup>19</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione* cit., pp. 555-556.

<sup>20</sup> *Cipressa e Terzorio*, p. 200.

<sup>21</sup> *Penna*, pp. 201-204; *Castellaro*, pp. 31-37.

<sup>22</sup> *Mentone*, pp. 38-45.

<sup>23</sup> *Apricale*, pp. 19-151; *Cosio*, pp. 46-91.

<sup>24</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 27; v. anche J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti di Albenga del 1288*, in *Legislazione e società* cit., pp. 39-55.

primo libro di carattere costituzionale ed amministrativo; un secondo nel quale confluisce la normativa civile, sostanziale e processuale; un terzo con il diritto criminale e un'appendice relativa alle gabelle e alla loro vendita<sup>25</sup>. Manca una parte di diritto mercantile, come esiste a Genova, e le norme concernenti il commercio e i contratti ad esso afferenti sono inglobate nel secondo libro<sup>26</sup>. La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordinamento sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti.

Da questa analisi emerge, per la zona ligure nel XIII secolo, un panorama statutario abbastanza articolato. Esiste una realtà rurale che, in situazioni politiche differenziate, produce statuti dati da signori o autoprodotti. Questi testi, pur con gradi diversi di elaborazione normativa, hanno in comune sia notevoli omogeneità di contenuti, finalizzati a regolamentare i problemi più sentiti dalle comunità senza preoccupazioni di completezza, sia una carenza di organizzazione sistematica.

A questa situazione fanno da contrappunto gli statuti delle città più popolose ed importanti politicamente ed economicamente, ma anche per esse è necessario operare suddivisioni. Esiste una realtà come quella genovese che nella sistematica statutaria mostra notevole precocità e si segnala per dare spazio normativo alle proprie peculiarità economiche, isolando un libro per il diritto mercantile; più tardi è lo statuto di Albenga, ricco di norme ma con una sistematica ancora abbastanza elementare; questo aspetto di riorganizzazione interna manca del tutto, prima della riforma trecentesca, nello statuto di Sarzana, che solo per la sua estensione si differenzia dagli statuti rurali.

Se l'esperienza ligure può essere in qualche misura generalizzabile, si può osservare che, prima di assumere l'organizzazione sistematica come elemento di classificazione di gruppi di statuti, è necessaria una divisione preventiva delle comunità secondo le rispettive caratteristiche politiche ed economiche. La differenziazione tra statuti rurali e cittadini e tra statuti dati ed autoprodotti deve essere un criterio di accorpamento pregiudiziale rispetto a quello della complessità interna e della sistematica. L'esame dei contenuti degli statuti rurali mostra da una parte notevoli omogeneità di regolamentazione e

---

<sup>25</sup> V. *infra*, nota 29.

<sup>26</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 28.

dall'altra la presenza di normative specifiche: la completezza legislativa non è un problema in presenza di una tradizione giuridica comune a cui è sempre possibile fare riferimento. Sempre dal punto di vista dei contenuti, la tipologia socio-economica della comunità sembra prevalere anche sul dato tecnico-giuridico di uno statuto autoprodotta o concesso da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti dati la legislazione locale è il baluardo dell'autonomia e il suo rispetto è garantito dal giuramento della comunità e dei magistrati<sup>27</sup>.

## II. Gli statuti di Albenga del 1288

### 1. *Introduzione*

L'esame delle caratteristiche paleografiche e diplomatiche del manoscritto degli statuti di Albenga del 1288 e l'inquadramento dello stesso nel contesto della storia della città<sup>28</sup>, ha posto in evidenza come i testi normativi medievali siano da una parte la testimonianza delle contingenze di un preciso momento storico e, dall'altra, la sedimentazione e la formalizzazione della tradizione giuridico-istituzionale della comunità. In entrambi questi contenuti è possibile trovare spunti interessanti per la storia giuridica, sotto l'aspetto istituzionale, dei rapporti tra le diverse comunità e sul piano del diritto privato e processuale. È anche importante rilevare, come si vedrà in seguito, gli echi più lontani lasciati da questi statuti, nella letteratura giuridica, che giungono fino al secolo XVIII.

### 2. *La partizione in libri degli statuti di Albenga*

Sono due i riferimenti che, in apertura dello statuto, chiariscono i criteri di partizione sistematica del testo. Il primo, posto alla fine dell'indice dei capitoli, riporta quanto segue<sup>29</sup>:

« In tres dividitur partes liber iste notandas. Prima potestatem pars edocet officii, Causidicos facit ad causas pars altera doctos, Tercia pars fontes punit, caudata gabellis ».

---

<sup>27</sup> M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società* cit., p. 60 e sgg.

<sup>28</sup> J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti del 1288 e il governo comunale tra Due e Trecento*, in *Gli statuti di Albenga del 1288* cit.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 14.

La singolarità di questa prima partizione è offerta dai criteri soggettivi di imputazione delle prime due parti, identificate non sulla base delle materie ma delle persone, il podestà ed i causidici, alla cui attività amministrativa e professionale esse sono funzionali. Si torna invece agli oggetti con il richiamo della parte penale e di quella finanziaria.

All'inizio del testo statutario, prima del *proemium* si propone una partizione più articolata, la cui lezione si può integrare, per alcune parole, con quanto riportato più avanti nella specifica *sedes materiae* <sup>30</sup>:

« ... in tres partes. § Prima premissa prefatione ... conventione edita inter commune dicte civitatis et commune Ianue ... et iudicis et de sacramento compagne ac de potestate et iudice ... et de hiis que circa ipsorum spectant officium. § Secunda vero pars est <que continet de curia tenenda> sive de iure reddendo et de causis et ad causas spectantibus et de <aliis circa> ea. § Tercia autem pars est que continet capitula per que pena irrogatur et capitula de maleficiis et de aliis circa ea. Que etiam circa finem continet de gabellis et de modo sive forma vendendi eas, et de fraude removenda earum ».

Oltre all'iniziale riferimento ai rapporti con Genova, di cui diremo più avanti <sup>31</sup>, il contenuto della prima parte viene soprattutto caratterizzato sotto due profili: il reciproco impegno di fedeltà, garantito dal giuramento, tra la comunità, in questo caso identificata con la *compagna*, ed i magistrati che provengono dall'esterno, come podestà e giudici; il richiamo alle competenze dell'ufficio di questi magistrati.

La seconda parte è identificata per la sua attinenza al processo, sia in relazione alla funzione del giudice che ai contenuti procedurali.

La terza parte, infine, riguarda il diritto penale ed è arricchita da una appendice di norme fiscali relative alle gabelle. Quale valutazione è possibile dare di tale sistematica in relazione alla situazione dei coevi statuti liguri si è già detto <sup>32</sup>: è un primo stadio di razionalizzazione normativa che richiama precedenti compilazioni, probabilmente connotate da organizzazione cronologica dei testi legislativi. È però da osservare che tale sistematica rimane invariata nelle compilazioni successive, dal XIV secolo in poi, tanto da far pensare che proprio nel XIII secolo la comunità albenganese abbia rag-

---

<sup>30</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 15 e 219.

<sup>31</sup> V. *infra*, II, § 1.

<sup>32</sup> V. *supra*, I, § 3.

giunto uno sviluppo civile ed economico forse mai più eguagliato nei periodi successivi<sup>33</sup>.

### 3. *Il proemio degli statuti di Albenga del 1288 e la procedura di riforma dei capitoli statutari*

Il proemio degli statuti ricorda i soggetti e la procedura che hanno portato alla nuova redazione del 1288. Sotto il primo aspetto è notevole la circostanza che, al di là delle richiamate divisioni cetuali tra nobili e popolari, risalti la presenza di precise professionalità giuridiche garantite da ben tre notai su otto componenti la magistratura degli *emendatores*<sup>34</sup>. Il testo fa inoltre intravedere l'esistenza di un meccanismo di riforma già ben delineato e che deve aver già funzionato in passato, rimandando ad un capitolo specificamente regolatore di tale procedura<sup>35</sup>. In esso si specifica, infatti, che il Consiglio decide annualmente sulla opportunità di attivare il procedimento di revisione degli statuti e, ove lo ritenga necessario, insedia gli emendatori. Anche in questo caso emerge la presenza di un portatore di tecniche giuridiche, il giudice, che presenzia ai lavori senza diritto di voto ma con il compito di «dictandum et ordinandum capitula et emendationes». I lavori devono procedere con celerità e segretezza, impegnando ad essa gli emendatori per mezzo di un giuramento che, con una formula ormai stereotipata, richiama il testo che Giustiniano ha imposto ai suoi giudici e che ricorre frequentemente nei brevi dei magistrati comunali<sup>36</sup>. È forse più curiosa la norma successiva, «de dandis capitulis ad scribendum», che prevede una gara d'appalto, con offerte al ribasso, tra i notai che siano in grado di trascrivere le emendazioni, «qui vellet ipsas emendas et capitula pro minori precio scribere et aptare», con la clausola cautelativa, a favore del vincitore, «quod compelli non possit nec debeat ipsa capitula dare magistratui vel alicui, nisi primo facta solutione sibi de precio sibi promisso». La volontà di impedire il riproporsi di situazioni di confusioni interne al complesso statutario si coglie, peraltro, nello stesso capitolo, con l'imposizione

---

<sup>33</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901 (Legislazione medioevale ligure, I), pp. 247-251, 340-343, 413-416; *Albenga* 1519, fo. II r.-III v., XLVII r.-XLVIII r., LXXVII v.-LXXVIII v.

<sup>34</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 15-17.

<sup>35</sup> *Ibidem*, cap. 47, pp. 80-81.

<sup>36</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione* cit., p. 520.

dell'obbligo di premettere, all'inizio delle singole parti del *liber statutorum*, l'indice delle rubriche in esso contenute<sup>37</sup>.

#### 4. *Il primo capitolo e la convenzione con Genova*

Per lo studioso del diritto il capitolo iniziale degli statuti, «De conventione inter Ianuam et Albengana edita firma tenenda», è sicuramente uno dei più complessi ed interessanti per le problematiche che esso propone<sup>38</sup>.

«La percezione mancata di una specificità delle norme e dei rapporti tra soggetti muniti, in misura diversa, di prerogative di sovranità, di un diritto internazionale cioè, è tipico del diritto medievale: il diritto medievale rimane impostato su un complesso unico di ius civile che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini»<sup>39</sup>.

Il riferimento più sicuro per inquadrare, sotto questo profilo, la situazione di Albenga sono i *Libri Iurium* genovesi, i quali testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti:

«feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un "sacramentum", con impegni militari e di residenza in città, a compiere "donationes", ad accettare "laudes", mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime "conventiones". Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali: se la "pax" sembra utilizzata per accordi tra soggetti paritari, e patti ormai si stringono con i più potenti sovrani dell'area mediterranea, la convenzione è lo strumento più frequente nei rapporti con le comunità assoggettate a diverso titolo: dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII, il "dominium" genovese in Liguria, nel Mediterraneo ed oltremare si struttura formalmente attraverso una serie di tali atti. Si tratta di uno strumento duttile, come si è detto, che consente di graduare gli impegni reciproci e di salvaguardare diversi stadi di autonomia. Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali»<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 48, pp. 81-82.

<sup>38</sup> *Ibidem*, cap. 1, p. 17.

<sup>39</sup> V. PIERGIOVANNI, *Fonti giuridiche e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo, in Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV*, Atti del Convegno Pisa 12-15 dicembre 1994, Napoli 2001, pp. 356-366.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

Che la convenzione con Genova sia un atto fondamentale nella vita politica della comunità è dimostrato dalle numerose tracce da essa lasciate nel testo statutario ma, forse ancora di più, è testimoniato dalla memoria ricorrente in documenti, di genere diverso, di periodi anche molto posteriori, come vedremo. Rimane, poi, anche la prova della utilizzazione della stessa tipologia documentaria in situazioni invertite: in altri capitoli dello stesso statuto è riportata la documentazione per cui la comunità albenganese lega a sè, con convenzioni, località minori come Garessio<sup>41</sup> o i signori di Ceva<sup>42</sup>.

Occorre anche osservare che l'inserzione della convenzione nello statuto è un obbligo bilaterale, che impegna anche Genova il cui podestà, a nome della comunità, così afferma:

« Promittimus vobis dictis sindicis et iuramus quod hoc anno creabuntur emendatores capitulorum Ianue, per quos emendabitur et fiet capitulum cum pena sindacationis de hac conventionem attendenda et observanda et in brevi compagne ponetur »<sup>43</sup>.

Se per i magistrati della città dominante il mancato rispetto della convenzione comporta la pena del sindacato, ben più grave appare la sanzione per i cittadini di Albenga che tramino per la sua abolizione: decapitazione, confisca dei beni, esilio sono le conseguenze previste, da applicare da parte del podestà che, tra l'altro, è un cittadino genovese<sup>44</sup>.

Il contenuto della convenzione ripropone lo stesso modello che Genova ha utilizzato, intorno alla metà del XIII secolo, per le città più importanti della regione, quali Savona e Ventimiglia, oltre Albenga, che hanno opposto maggiore resistenza alla sottomissione<sup>45</sup>. Le limitazioni imposte sono di carattere politico, militare, fiscale e commerciale: il *castrum Albingane, quod est in civitate Albingane* passa sotto il controllo diretto di Genova; lo stesso avviene per la gabella del sale, mentre gli altri cespiti fiscali rimangono di per-

---

<sup>41</sup> *Ibidem*, cap. 144, p. 144.

<sup>42</sup> *Ibidem*, cap. 238, p. 206.

<sup>43</sup> *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, I, Torino 1854 (*Historiae Patriae Monumenta*, VII), doc. DCCLXXXIX, col. 1042.

<sup>44</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. I 1, p. 16.

<sup>45</sup> V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), p. 435.

tinenza del comune; questi rinuncia a relazioni internazionali autonome e assume l'obbligo di fornire uomini e mezzi navali per le guerre della dominante; c'è poi l'obbligo di transitare per il porto di Genova con le navi e di pagare i diritti relativi alle merci importate; l'obbligo di essere giudicati a Genova, in alcuni casi, per le cause con cittadini genovesi; il rifiuto dell'asilo ai banditi da Genova; infine da questa città devono provenire il podestà, il giudice e il notaio<sup>46</sup>. Dalla convenzione emerge che «l'ipoteca politica non è certo celata o mediata, ma l'impressione complessiva è che, malgrado la presenza certo non imparziale di magistrati provenienti dalla città dominante, le caratteristiche autoctone dello statuto non siano condizionate o modificate»<sup>47</sup>.

I magistrati rimangono di elezione comunale e la normativa locale viene salvaguardata, in quanto con la convenzione «comune Ianue concedet et sustinebit quod comune Albingane faciat capitula et ordinamenta sua et observet et iurisdictionem suam non minuet»<sup>48</sup>: il podestà si impegna a governare il comune utilizzando, come norma di prima applicazione, come vedremo, proprio gli statuti comunali.

Il rispetto della convenzione con Genova viene ribadito nel testo del giuramento dei membri della compagna<sup>49</sup>, in quello degli ambasciatori che ogni anno si recano a Genova a confermarla<sup>50</sup>, in quello per la gabella del sale<sup>51</sup>, e si dichiara espressamente la diversità di tale patto rispetto ad altri che ad esso possano accostarsi<sup>52</sup>. Questo atto, come si è detto, ha una protezione giuridica speciale, da un punto di vista penale, che convenzioni con altre *persona, communitas seu universitas* non possiedono. Oltre a questo capitolo generale che dispone i comportamenti da tenere nei confronti di chi abbia contraddetto ai patti sottoscritti, negli statuti esiste la menzione di altre convenzioni specifiche. La prima, con il marchese di Ceva, prevede il rispetto del patto e la sottoposizione al giudizio di sindacato per il magistrato che non si sia adeguato<sup>53</sup>,

---

<sup>46</sup> *Liber Iurium* cit., col. 1039-1042.

<sup>47</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 29.

<sup>48</sup> *Liber Iurium* cit., col. 1041.

<sup>49</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 4, p. 27.

<sup>50</sup> *Ibidem*, cap. 112, p. 131.

<sup>51</sup> *Ibidem*, cap. 166, p. 162.

<sup>52</sup> *Ibidem*, cap. 172, pp. 165-166.

<sup>53</sup> *Ibidem*, cap. 238, p. 206.

mentre per gli uomini di Garessio si instaura un procedimento di controllo sulla reciprocità della fedeltà alla convenzione<sup>54</sup>.

Gli impegni giuridici ed il significato della convenzione con Genova si prolungano nel tempo ed è possibile rilevarne tracce anche in testi di molto posteriori al periodo della sua conclusione.

Una testimonianza molto interessante per la fondazione teorica dei rapporti tra città dominante e comunità soggette è quella contenuta in alcuni pareri legali di un giurista genovese del XV secolo, Bartolomeo Bosco. In riferimento a problemi di imposizione fiscale, egli ricorda che le terre convenzionate possono essere obbligate solo alle prestazioni espressamente previste dai patti: Genova

«habet conventiones cum Saona, Naulo, Albingana et aliis terris Ripariae Occidentis, secundum quas conventiones dicta loca tenentur communi Ianuae ad hostem, et cavalcatam, ad impositiones quae fiunt navigantibus et similes, et nullus de his locis conventionatis tenetur Communi Ianuae ad solvendum impositiones et avarias, quae per ipsum Commune imponerentur terris non conventionatis ... »<sup>55</sup>.

Il comune di Albenga, come «non recognoscens superiorem de facto nisi in certis casibus»<sup>56</sup>, può invece imporre nuove gabelle ai suoi sudditi, e questo potere ha fatto insorgere spesso controversie con i luoghi ad esso soggetti. Una testimonianza in questo senso, che fa ancora riferimento allo statuto, è offerta da uno dei più famosi giuristi quattrocenteschi, il milanese Filippo Decio. Richiesto di un parere di appoggio a quello del giurista genovese Giovan Battista Ricci (*Ricius*), avvocato dei cittadini di Albenga, con lo scopo di chiedere una variazione statutaria in materia fiscale, Decio ricorda che lo statuto di Albenga ha una norma antica che divide il carico fiscale:

«in quo quidem statuto cavetur, quod cives teneantur solvere tertiam partem, et duas alias partes subire et solvere teneantur caeteri homines Burgorum, villarum et districtus, et tale statutum longo tempore observatum fuit ».

Il giurista ricorda che tale partizione fotografava la situazione economica del momento in cui lo statuto era stato emanato, e, pertanto, «illa distributio collectarum erat facta secundum aequitatem et iustitiam». In seguito, però,

---

<sup>54</sup> *Ibidem*, cap. 144, p. 141.

<sup>55</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. LXXXXIV, p. 156.

<sup>56</sup> *Ibidem*, cons. CCIII, p. 320.

« civitas est depauperata et facultates civium sunt diminutae ita quod inspecto praesenti statu civitatis illa distributio non parvam continet iniquitatem ».

Allo stato presente, quindi, lo statuto è divenuto iniquo e il consiglio del giurista è quello di rivolgersi all'autorità superiore, quindi a Genova, per chiederne la correzione: l'astuzia avvocatesca si rinviene nel procedimento suggerito, cioè la richiesta a Genova di rimettere la decisione al suo rappresentante locale che sarebbe, nel caso, il podestà di Albenga dal quale, evidentemente, si ritiene di poter avere maggiore comprensione per le esigenze della città<sup>57</sup>.

Il richiamo alla convenzione e agli statuti è considerato evidentemente un argomento molto valido soprattutto nei confronti delle autorità centrali di Genova. Ancora nel 1764, per una controversia con Alassio, sempre per problemi di fiscalità, Albenga cerca di dare il massimo valore giuridico all'antichità dei propri rapporti convenzionali con Genova:

« Rivolgasi di grazia il pensiero a quelli primi tempi della, per così dire, ancora bambina Liguria; si consideri per un poco la condizione in cui era la detta Città, e leggasi la rassegnazione spontanea, che nell'anno 1179 praticò verso la Sereniss. Repubblica nelle prime convenzioni, e da queste si passi alle ultime dell'anno 1251 tutte registrate negli Statuti Municipali, e metta in dubbio chi può, se le risoluzioni di quei Cittadini siansi eccitate da altro, che dalla rispettosa stima, e divozione verso la Sereniss. Repubblica. Staremo a vedere che pretendano di aver avuto parte o influenza alcuna in quelle determinazioni le Ville e Luoghi ora contrastanti, nessuno de' quali in quei tempi non era ancor uscita dal profondo caos del nulla »<sup>58</sup>.

In questo caso il richiamo ai patti è più politico che giuridico, ma è certo figlio di una prassi applicativa della convenzione che ha attraversato i secoli.

Un esempio molto significativo è offerto da una sentenza della Rota civile di Genova, certo uno dei più famosi tribunali europei, chiamata a giudicare una causa tra un genovese e un albenganese. La controversia è in realtà, come dice la stessa Rota, di non difficile soluzione nel merito, trattandosi di una partita di frumento già pagata e non consegnata, con la conseguenza dell'immediata condanna del vettore. La Rota però ammette che esiste un problema:

« Sola difficultas eo reducta fuit, quod dicebatur Rotam incompetentem stantibus conventionibus initis inter Remp. Genuae, et civitatem Albinganae, quibus conventum fuit,

---

<sup>57</sup> PHILIPPUS DECIUS, *Consilia sive responsa*, Lugduni MDLXV, I, n. 335, c. 363 v.-364 r.

<sup>58</sup> *Supplemento alla stampa della città d'Albenga in attestato della sua divozione alla Serenissima Repubblica*, Genova, Stamperia Gesiniana, MDCCLXIV, p. 4.

ne Albinganenses, nec eius districtuales possint in civitatem Genuae trahi ad litigandum (tribus exceptis casibus videlicet, nisi personaliter Genuae reperti fuerint, vel Genuae contractum fuerit, vel alibi conventum, ut Genuae conveniri possint), et asserebatur dictum Iulianum esse Alaxiensem, et per consequens districtualem Albinganae ».

Con una interpretazione estensiva la Rota finisce per condannare l'alassino, considerando come concluso a Genova un contratto che in tale città prevedeva la consegna della merce, ma rimane la testimonianza della difficoltà del tribunale di fronte alla validità giuridica e all'efficacia cogente della convenzione risalente a ben tre secoli prima<sup>59</sup>.

##### 5. *La gerarchia delle fonti, i rapporti processuali con gli ecclesiastici e un consilium di Odofredo*

Come in quasi tutti gli statuti anche in quello di Albenga sono contenuti alcuni riferimenti alle normative a cui i magistrati devono attenersi nell'espletare le proprie funzioni, soprattutto giurisdizionali. Senza voler caricare tali riferimenti di significati storiografici assoluti, in relazione ai rapporti tra diritto comune e diritti particolari, non sembra neppure opportuno togliere importanza storico-politica a norme che, proprio per essere una costante presenza nei testi statuari (che pure hanno tante altre lacune di previsione, ad esempio ad Albenga in campo successorio, come vedremo), certamente hanno rappresentato una delle forme più comuni ed usate per la rivendicazione e la formalizzazione della sfera di autonomia normativa delle comunità cittadine e rurali.

Nel testo albinganese il primo richiamo ad una gerarchia delle fonti si ha nei capitoli relativi al giuramento del podestà e del giudice che si impegnano, il primo a « regere et facere regimen civitatis Albingane et districtus bona fide et sine fraude », il secondo a giudicare, ma entrambi « secundum leges romanas et iura, salvis semper in omnibus capitulis civitatis Albingane, que tenear observare »<sup>60</sup>.

Il richiamo preciso ad una prevalenza degli statuti locali sul diritto comune è perfettamente in linea con la maggior parte dei comuni che non riconoscono superiore e, per Albenga in particolare, discende anche dalla

---

<sup>59</sup> *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni 1610 (rist. Torino 1971), dec. CV, p. 245.

<sup>60</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 2, pp. 18-19 e cap. 3, p. 25.

convenzione con Genova che ha garantito alla comunità il mantenimento della propria autonomia normativa.

All'interno del testo statutario l'eccezione alla applicazione di tale gerarchia di fonti riguarda, come si ritrova anche negli statuti di Genova<sup>61</sup>, gli ecclesiastici, o anche altre persone, che accettino la giurisdizione albenganese: il magistrato giudicherà « secundum iura communia, canonica et civilia, aliquo capitulo inde vel statuto civitatis Albingane non obstante »<sup>62</sup>.

I contrasti di competenza con la Chiesa inducono il comune a tornare sul tema. In un altro capitolo si invita il vescovo a nominare un vicario che dirima le controversie tra ecclesiastici e cittadini albenganesi, ma lo faccia « secundum formam capitulorum et statutorum Albingane, et secundum leges de hiis de quibus capitula non essent ». Il vescovo può rifiutarsi di aderire a questo invito, con la conseguenza di far tornare la competenza al giudice locale, il quale, peraltro, non può definire la questione « secundum capitula vel statuta Albingane, sed tantummodo secundum iura civilia »<sup>63</sup>.

Da questi testi emerge una attenzione molto viva degli ordinamenti cittadini alla difesa di spazi di autonomia giurisdizionale che possono venire messi in discussione da privilegi tradizionali, come quelli ecclesiastici e feudali, e da nuove situazioni di potere politico. Una indiretta riprova della potenziale fondatezza di tali timori proviene da un *consilium*, rilasciato ai giurisdicenti albenganesi nel 1263 da uno dei più famosi giuristi medievali, il maestro bolognese Odofredo Denari.

Il testo fornisce una esemplificazione pratica molto significativa del capitolo statutario sulla utilizzazione del parere dei giuristi da parte dei tribunali medievali: è un « consilium mei Odofredi doctoris legum de Bononia », dato in questa città « in domo dicti domini Odofredi », e un notaio imperiale attesta che « predictum consilium, mandato dicti domini Odofredi, scripsi et in publicam formam redegi et de voluntate ipsius presens consilium clausi et sigillum dicti domini Odofredi apposui ».

Il parere riguarda una controversia nella quale una famiglia feudale, i della Lengueglia, richiede il risarcimento dei danni e la restituzione di terre occupate dal comune di Albenga. Gli attori specificano nella loro richiesta che ri-

---

<sup>61</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., pp. 45-46.

<sup>62</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 66, p. 92.

<sup>63</sup> *Ibidem*, cap. 157, p. 153.

tengono che la controparte «condempnari debet ex forma iuris et capitulorum, et predicta postulat ex forma capitulorum Ianue et omni iure legum quo uti potest et capitulorum». Odofredo respinge la domanda in quanto l'accusa non è sufficientemente documentata e, in carenza di elementi probatori convincenti, è il reo a prevalere. Il suo parere è dato sulla base di *auctoritates* tratte dal diritto romano, *omni iure legum* come richiesto dagli attori, ma forse l'aspetto più preoccupante per gli Albenganesi – che spiega l'insistenza con cui negli statuti del 1288 torna la dichiarazione di una gerarchia di fonti da imporre ai giurisdicenti genovesi – è lo specifico invito rivolto al professore bolognese a decidere *ex forma capitulorum Ianue*<sup>64</sup>.

## 6. Il primo libro degli statuti

Se si ponga a confronto il primo libro degli statuti di Albenga del 1288 con il successivo testo del 1350 e con quello pubblicato nel 1519, che pure hanno conservato la tripartizione della materia e sostanzialmente rispettato la divisione contenutistica, si nota chiaramente come si tratti della parte maggiormente soggetta alle variazioni legate alle contingenze politico-ambientali. I duecentocinquantatré capitoli del primo libro del 1288 si riducono di oltre un centinaio di numeri nelle redazioni successive, perdendo tutto quanto non è più attuale.

Si tratta di un tema che interessa la maggior parte degli statuti italiani, spesso accusati da contemporanei e posteri di estrema mutevolezza: sono proverbiali le accuse alla «legge fiorentina, fatta la sera è guasta la mattina», o alla «legge de Verona, dura da terza a nona». Come mi è già capitato di scrivere

«in realtà le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano invece con gradualità, e direi quasi con ragionevolezza, le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti. Negli statuti, quando non si sia operata una differenzia-

---

<sup>64</sup> Il testo è pubblicato da V. ZUCCHI, *Le lotte tra il comune di Albenga ed i marchesi di Clavesana nei secoli XIII e XIV*, Albenga 1945 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, VI), perg. n. XXIV (31 dicembre 1263), pp. 119-120. Si veda R. PAVONI, *Una signoria feudale del Ponente ligure: i marchesi di Clavesana*, in *Legislazione e società* cit., pp. 317-362. Su Odofredo si rimanda a P. WEIMAR, *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter*, a cura di H. COING, München 1973, p. 133 e sgg.

zione di volumi, che sembra però peculiare dei comuni più grandi, esiste una parte relativa all'organizzazione politica, certo più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti politici e quindi maggiormente passibile di cambiamento»<sup>65</sup>.

Sembra questo il caso dello statuto di Albenga: scompaiono articolazioni politico-sociali come la compagna e le organizzazioni popolari; diventano inutili e sono quindi soppresse alcune magistrature; si perdono i riferimenti a luoghi, persone o famiglie legati a precisi fatti storici, o a attività economiche non più esercitate<sup>66</sup>. Rimangono, invece, le articolazioni istituzionali più importanti della città; le procedure elettorali; alcune norme di ordine e di igiene pubblica; la manutenzione delle strade, dei ponti, degli alvei dei fiumi; le norme di polizia campestre; i mestieri tradizionali e irrinunciabili legati alla produzione e commercializzazione di generi di prima necessità come pane, carne, pesce, vino, olio, sale; le norme di gestione dei rapporti con le località del *districtus*, con i feudatari e con Genova.

Il trascorrere del tempo e la progressiva stabilizzazione della collocazione politica all'interno del dominio genovese, anche se non la eliminano totalmente, sembrano tendere a depurare lo statuto da una normativa occasionata da singole contingenze, e a renderla più astratta e generale.

### 7. Il secondo e il terzo libro degli statuti del 1288

Il secondo libro degli statuti del 1288 è indubbiamente molto più organico dal punto di vista tecnico giuridico, contenendo le disposizioni inerenti allo svolgimento del processo civile e quelle relative agli istituti contrattuali, familiari, successori e mercantili. A questo processo di coerenza sistematica sembra essere estraneo solo un capitolo, intitolato «*Ut venditio molendinorum de Garso firma sit*», riferito a un contratto di vendita del 1248<sup>67</sup>: esso è compreso in una serie di capitoli concernenti alienazioni immobiliari, e ciò spiega la *ratio* dell'inserzione in tale contesto, ma, al contrario degli altri testi, non possiede i requisiti di regolamentazione di fattispecie generali ed astratte.

---

<sup>65</sup> PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXIX/II, 1989) p. 95.

<sup>66</sup> J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti di Albenga del 1288* cit.

<sup>67</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 95, p. 291.

Ricorrono le fasi del procedimento romano canonico che ha tra i protagonisti, oltre alle parti, giudici, avvocati e consulenti; ci sono norme sulla proprietà immobiliare, la tutela, la curatela, la dote, il matrimonio, le società, l'usura.

Nel passaggio dalla redazione del 1288 a quella del 1350 i capitoli si riducono da 112 a 98 – sostanzialmente gli stessi, in numero di 95, si ritrovano nel 1519 – con l'eliminazione, oltre che del testo sui mulini di Garso, sopra ricordato e ormai inattuale, soprattutto di alcune norme relative ai testimoni. Anche il confronto con i successivi statuti del 1350 e con gli statuti genovesi del primo Trecento rafforza l'idea di una regolamentazione del diritto privato e processuale allineata alla tradizione sostanzialmente romanistica delle terre della Liguria.

Un esempio significativo è relativo ai riferimenti ai patrimoni dei minori, che si ritrovano, sostanzialmente negli stessi termini, nei vecchi statuti albenganesi e in quello genovese. Anche ad Albenga il problema dell'impiego del denaro dei minori e dei limiti di responsabilità dei tutori si presenta soprattutto per le speculazioni legate alla contrattazione marittima. Il legislatore non sembra aver dubbi nello stabilire che tali speculazioni debbono essere affrontate a rischio del pupillo, e nell'obbligare all'azione il tutore che per timore non affronti tali pericoli che si propongono lo scopo di aumentare il patrimonio a lui affidato<sup>68</sup>.

Un esempio, questa volta *e contrario*, relativo al ricorso alla tradizione giuridica romanistica e alla percezione non certo drammatica dell'esistenza di lacune nella normativa statutaria, è dato da un parere legale di uno dei più famosi giuristi del Medioevo, Baldo degli Ubaldi. Il giurista, vissuto nella seconda metà del Trecento, è richiesto di un parere fondato sul capitolo dello statuto di Albenga sulla successione intestata. Si tratta certo di un istituto di grande rilievo pratico il quale, però, non è regolamentato dallo statuto del 1288: a tale lacuna si pone rimedio nel 1350<sup>69</sup>, ed è su questo te-

---

<sup>68</sup> Per gli statuti genovesi trecenteschi si veda V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 55 e sgg., mentre per la città ingauna *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 62, p. 274.

<sup>69</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi* cit., cap. *De sucesionibus et decedentibus ab intestato*, pp. 378-383.

sto che Baldo basa il proprio parere, favorevole all'estensione della successione al ramo femminile della famiglia<sup>70</sup>.

#### 8. *Il terzo libro degli statuti*

Anche la parte criminale, contenuta nel terzo libro degli statuti del 1288, rimane immutata, nelle sue linee generali, nelle epoche successive: ai 113 capitoli di tale redazione corrispondono, per il 1350 e per il 1519, rispettivamente 105 e 109 capitoli.

Un contenuto vasto, quindi, e non certo strettamente rigoroso dal punto di vista delle tecniche di legislazione penale: eppure, forse più delle altre, questa parte, nella sua disorganicità, rende al meglio lo spirito dello statuto e di tanti altri testi locali. A mio parere<sup>71</sup>, il disordine sopra rilevato, a saperlo leggere, non sembra privo di significato. I reati tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: tra i primi capitoli si inserisce, ad esempio, la norma che punisce il procurato incendio o l'avventatezza di chi circoli, in un giorno ventoso, con torce accese. Le conseguenze spesso rovinose di tali comportamenti, sia per l'incolumità pubblica all'interno della città, sia, al di fuori di essa, per l'economia agricola e boschiva, certo spiegano tale posizione di preminenza della norma. La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di altri comportamenti lesivi della salute pubblica, causati da immissioni nocive, da animali lasciati liberi, da alimenti igienicamente non protetti.

In questo libro le norme sopra ricordate si mescolano con altre più legate, a livello concettuale, alla tradizione romanistica. Come già notato per Genova<sup>72</sup>, anche ad Albenga, nel passaggio dagli statuti del 1288 a quelli del 1350, scompare la differenza tra omicidio manifesto ed occulto, con tutto il rituale del deferimento del duello che quest'ultimo prevede<sup>73</sup>. Alla pena di morte si aggiungono, per questo reato, anche conseguenze di tipo patrimoniale, come la confisca della metà dei beni<sup>74</sup>. Doveva essere frequente il

---

<sup>70</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, Venetiis MDLXXV (rist., Torino 1970), I, cons. CCCCLX, c. 147 v.-148 r.

<sup>71</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., pp. 30-31.

<sup>72</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali* cit., p. 231.

<sup>73</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 30, pp. 325-326.

<sup>74</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi* cit., cap. *De homicidio*, pp. 431-432.

tentativo di evitare oltre alla pena capitale, sottraendosi ad essa con la fuga, anche le pene accessorie e lo statuto nega validità ai contratti conclusi dal malfattore dopo l'evento criminoso: nel 1350 si vuole chiudere ulteriormente qualsiasi possibilità di evitare la confisca e, basandosi evidentemente sulle esperienze precedenti, si aggiunge alla norma un inciso secondo il quale « Et per inde habeatur ac si factus non esset non obstante aliquo capitulo vel iure canonico vel civili in contrarium faciente ». Negli statuti trecenteschi viene anche eliminato un capitolo che consentiva di uccidere impunemente un *rusticus extraneus* che avesse arrecato offesa ad un albenganese<sup>75</sup>: ad evitare pericolose tensioni di rapporti con la dominante, nella stessa norma, si esclude da questa impunità chi commetta tale reato nei confronti di un genovese o assimilato.

Una ultima notazione può farsi relativamente all'uso della tortura nei confronti del cittadino di Albenga. Dopo aver ricordato i gravi delitti, come omicidio, rapina ed altri, che consentono la detenzione, lo statuto ricorda che il cittadino non può essere torturato se non in presenza di sicuri indizi e presunzioni di colpevolezza: la peculiarità consiste nel fatto che la sussistenza di tali presupposti deve essere vagliata da un *sapientem legistam non suspectum*, che possa quindi offrire al cittadino buone garanzie di rispetto della legalità<sup>76</sup>.

## 8. Conclusione

L'esame, sia pure breve, del testo legislativo di Albenga del 1288 può suggerire alcune considerazioni conclusive. In primo luogo lo statuto dimostra la capacità di offrire, come forse nessun altro tipo di fonte, una testimonianza completa della vita di una comunità in un determinato momento storico: l'organizzazione politica, le stratificazioni sociali, la convivenza quotidiana, che richiede comportamenti rispettosi del bene pubblico e degli altrui diritti, le attività economiche foriere di prosperità collettiva, sono analiticamente regolamentate nel testo normativo albenganese che, formatosi nel tempo, rappresenta un patrimonio comune di memoria e di civiltà.

Lo statuto si dimostra anche lo specchio della complessità dei rapporti giuridici che attengono alla comunità albenganese. Esso rimane il simbolo

---

<sup>75</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 31, pp. 326-327.

<sup>76</sup> *Ibidem*, cap. 39, p. 333.

della autonomia locale, anche quando deve attestare, con le sue norme, che a questa si è dovuto in buona parte rinunciare per ragioni di rapporti di forza, ma nel contempo ne attesta la partecipazione ad un organismo politico di maggiore dimensione, come la repubblica genovese.

Lo stesso testo statutario, per altro verso, attesta la partecipazione di Albenga ad una più vasta comunità, italiana ed europea, che trova proprio nel diritto, nella tradizione romanistica, un elemento di generale aggregazione: i nomi di Odofredo, di Baldo degli Ubaldi, di Bartolomeo Bosco, di Filippo Decio e i loro rapporti con la città, ricordati in precedenza<sup>77</sup>, sono la dimostrazione dell'esistenza di un tessuto di relazioni che collega senza problemi i centri produttori di cultura professionale alla periferia anche più lontana.

Resta infine la lunga sopravvivenza di questa normativa nel tempo, con pochi cambiamenti ed adeguamenti: è certo la documentazione di un momento in cui la città è stata potente, autonoma e creativa, ma è anche la testimonianza della capacità dello strumento statutario di continuare a documentare nel tempo l'identità e i valori espressi dalla comunità.

---

<sup>77</sup> A questi si può aggiungere G.M. CASAREGI, *Ragioni della M. Città di Albenga a favore della di lei giurisdizione contra la Comunità di Alassio*, Genova 1712 (si veda V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2, 1979, pp. 514-515).

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo